



# Piazza Pitagora

ANNO XXXVIII

N. 649

Edito da SEDIVA srl - P.zza Pitagora 10 - 00197 Roma - Tel. 06808991 (r.a.) - Fax 0680899879 (r.a.)

Reg. Trib. Roma n. 16306 del 7/4/1976 - e-mail: [info@sediva.it](mailto:info@sediva.it) (per i quesiti: [sedivanews@sediva.it](mailto:sedivanews@sediva.it))

Roma, 4 ottobre 2013

a cura dello "Studio Associato Bacigalupo-Lucidi"

## In questo numero:

### **1 - LE SEDIVA NEWS DAL 25 SETTEMBRE AD OGGI**

25/09/2013	Il valore di avviamento al netto delle remunerazioni anche figurative (franco lucidi)	01/10/2013	L'aumento (irrevocabile?) dell'aliquota iva ordinaria dal 21 al 22% (franco lucidi)
26/09/2013	La cartella notificata al domicilio del defunto (valerio salimbeni)	02/10/2013	La (scarsa) utilità del contratto estimatorio nei rapporti tra farmacia e parafarmacia - QUESITO (andrea piferi)
26/09/2013	La campagna per la diffusione della carta fedeltà - QUESITO (mauro giovannini)	02/10/2013	Variazione del luogo di deposito delle scritture contabili: chi vi provvede? - QUESITO (roberto santori)
27/09/2013	La manutenzione del locale-farmacia condotto in locazione - QUESITO (stefano civitareale)	03/10/2013	L'errore nella battitura dello scontrino - QUESITO (valerio salimbeni)
30/09/2013	Indennità di residenza: il fermo no del CdS al "bacino di utenza" - QUESITO (gustavo bacigalupo)	03/10/2013	Lo "scontrino parlante" per le preparazioni galeniche - QUESITO (tonino di carlo)
01/10/2013	Nessuna ritenuta sui rimborsi spese agli "occasionali" (valerio pulieri)	04/10/2013	Le SS.UU. della Cassazione sui reati di omesso versamento di iva e ritenute (stefano lucidi)
01/10/2013	Più scontrini ma un solo "pago bancomat" - QUESITO (paolo liguori)		

### **2 - NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)**

### **3 - SCADENZE OTTOBRE 2013**

#### **1 - LE SEDIVA NEWS DAL 25 SETTEMBRE AD OGGI**

##### **25/09/2013 - Il valore di avviamento al netto delle remunerazioni anche figurative**

Merita menzione una recente interessante sentenza della *Commissione Tributaria Regionale di Trento*, che, chiamata a giudicare su un accertamento ai fini dell'imposta di registro per la cessione di un'azienda, ha sostenuto che il *valore di avviamento* di un'impresa individuale senza dipendenti, come nel caso dedotto in giudizio (e la circostanza può evidentemente ricorrere anche per una *farmacia*), deve essere calcolato *al netto* della remunerazione dell'imprenditore per il lavoro svolto.

In sostanza, la Commissione ha affermato che la remunerazione del lavoro svolto direttamente dall'imprenditore, il c.d. "stipendio direzionale", costituisce un costo dell'impresa - sia pure solo "figurativo", naturalmente - che deve essere decurtato dai ricavi e quindi dall'utile preso a base per il calcolo dell'avviamento.

E tutto questo, come è intuitivo, per evitare trattamenti discriminatori nei confronti delle imprese - in particolare, le società di capitali - per le quali l'utile è già al netto del compenso di lavoro dell'imprenditore, che solitamente viene contabilizzato in bilancio come spesa d'esercizio.

Ma a questo punto, se il principio è valido, come sembra, dovrebbe potersi estendere a qualsiasi impresa anche societaria (come una *farmacia snc* o una *farmacia sas*) che non preveda alcun compenso per l'attività svolta dai soci a favore dell'impresa comune, che verrebbe discriminata nella determinazione del valore d'avviamento dell'azienda sociale rispetto ad un'altra società che tale compenso preveda, contabilizzandolo regolarmente e portandolo in deduzione dall'utile.

In definitiva, questa pronuncia potrebbe aver lanciato il proverbiale sasso nello stagno...

(franco lucidi)

##### **26/09/2013 - La cartella notificata al domicilio del defunto**

Se gli eredi non provvedono a *comunicare* all'Agenzia delle Entrate le proprie generalità e il loro domicilio non possono contestare la conoscenza di atti - come, ad esempio, le cartelle di pagamento - notificate all'indirizzo del defunto.

E infatti, secondo l'art. 65 del DPR 600/73, "*gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del dante causa*" (e dunque la cartella, anche se intestata al defunto, riguarda in realtà proprio loro...), e appunto per

questo "*devono comunicare all'ufficio delle imposte il domicilio fiscale del dante causa, le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale.*"

In particolare, come ha ora ribadito la Cassazione (*sentenza 17/7/2013 n. 17430*), tale comunicazione non può essere sostituita da altre fonti di conoscenza indirette (come, in primo luogo, la denuncia di successione sia pur regolarmente presentata) e pertanto, *in caso di mancata comunicazione*, la notifica della cartella esattoriale intestata al *de cuius* è legittimamente effettuata presso il suo ultimo domicilio ed è quindi pienamente efficace nei confronti degli eredi.

Dunque, se si vogliono evitare sorprese, specie quando nell'ultimo domicilio del defunto non vi sia più nessuno che raccolga regolarmente la corrispondenza, è bene provvedere all'inoltro della comunicazione di cui sopra.

(valerio salimbeni)

##### **26/09/2013 - La campagna per la diffusione della carta fedeltà - QUESITO**

*Vorremmo organizzare una campagna pubblicitaria, mirata alla diffusione della nostra "carta fedeltà", ricorrendo ad affissioni cartellonistiche.*

*Vi preghiamo di chiarire se queste affissioni possono riguardare indistintamente qualsiasi zona della città o se invece devono restare confinate entro la sede di riferimento.*

Riteniamo che l'attività promozionale, almeno per come prospettata nel quesito, possa essere svolta anche al di fuori dell'ambito territoriale della sede farmaceutica di pertinenza dell'esercizio.

Il vigente Vs. *Codice deontologico* impone infatti (art. 23) il rispetto dei confini della sede soltanto per i *cartelli indicatori*, quelli cioè che "*indicano la direzione e la distanza per raggiungere la farmacia più vicina, anche in forma di freccia direzionale*", i quali devono appunto essere installati *all'interno* della circoscrizione farmaceutica.

Di contro, per le altre affissioni di natura promozionale/pubblicitaria, tale limite non viene imposto, purché - s'intende - l'attività sia svolta in conformità ai principi statuiti dall'art. 20 dello stesso *Codice* e delle disposizioni in materia di pubblicità di medicinali.

Ricordiamo, infine, che il farmacista è in ogni caso tenuto - sempre ai sensi dell'art. 20 - a trasmettere il contenuto del messaggio pubblicitario all'Ordine di appartenenza.

(mauro giovannini)

### 27/09/2013 - La manutenzione del locale-farmacia condotto in locazione - **QUESITO**

*Sono titolare di una farmacia e conduco in affitto il locale; se possibile, vorrei un panorama anche riassuntivo del trattamento fiscale delle spese che sostengo per la manutenzione.*

L'argomento è naturalmente denso di implicazioni che non possono essere affrontate compiutamente in poche righe, e ci limiteremo quindi a fornire, come richiesto, un quadro di sintesi ai fini dell'imposizione diretta.

Ebbene, le spese di manutenzione su un bene di proprietà di terzi - quale, per l'appunto, il locale farmacia condotto in locazione - possono essere *ordinarie* o *straordinarie*.

Le prime sono quelle indispensabili per il mantenimento del locale nelle condizioni ordinarie e necessarie per conservarlo idoneo al suo utilizzo, e spettano al *conduttore* (la farmacia in questo caso) che potrà perciò indicarle nel proprio bilancio, portandole in deduzione dal reddito secondo i principi generali dell'*inerenza* (all'attività) e della *competenza* (dell'esercizio in cui sono sostenute).

Le seconde sono invece sostenute a fronte di interventi di ampliamento, ammodernamento e riattivazione che hanno (anche) l'effetto di incrementare - o anche, più semplicemente, ripristinare - il valore economico-tecnico del bene e la sua funzionalità.

La legge pone espressamente le spese di *manutenzione straordinaria* a carico del *proprietario-locatore* (artt. 1575 e 1756 cod.civ.) ma certo le parti possono sempre accordarsi diversamente, attribuendone (tutto o in parte) l'onere al *conduttore*.

Si tenga presente che l'Amministrazione finanziaria, facendo leva sulla norma civilistica, sostiene la tesi dell'ineducibilità fiscale delle spese eventualmente sostenute dal conduttore in assenza di un preciso accordo contrattuale.

Tuttavia, la Cassazione ha affermato non molto tempo fa (sent. n. 13327/2011) che, se le spese di manutenzione straordinaria sono assolute non dal proprietario, ma dall'impresa conduttrice pur in assenza di una espressa previsione contrattuale, l'impresa ha parimenti diritto alla deduzione fiscale ove si tratti di spese in ogni caso *inerenti* all'attività esercitata, e siano state sostenute anche soltanto per assicurare un migliore e più remunerativo esercizio dell'impresa.

Ma, neanche a dirlo, un preciso accordo contrattuale in tal senso potrà evitare, in caso di controlli, qualche fastidio, e del resto si tratta di intese facilmente traducibili in forma scritta.

(stefano civitareale)

### 30/09/2013 - Indennità di residenza: il fermo *no* del CdS al "bacino di utenza" - **QUESITO**

*Sono titolare dell'unica farmacia del paese che conta complessivamente poco più di 3500 abitanti, ma la popolazione della frazione dove è ubicata l'esercizio ne ha circa 1900, mentre nell'antico borgo capoluogo sono rimaste 300 persone.*

*Il mio diritto all'indennità di residenza dovrebbe essere indiscutibile, eppure la Asl lo contesta regolarmente, nonostante, da quel che ho letto, il diverso parere dei Tar.*

L'impressione è che Lei intenda riferirsi non tanto a decisioni di Tar, ma piuttosto all'orientamento del Consiglio di Stato che in realtà sembra ormai perfettamente in linea con le Sue ragioni, come ribadisce l'ultima sentenza in materia a noi nota del Supremo consesso amministrativo.

Accogliendo infatti l'appello avverso Tar Toscana n. 3773/2004, il CdS, con decisione n. 4793 del 10 settembre 2012 (risolvendo pertanto la questione soltanto dopo lunghi anni di attesa del titolare di farmacia interessato...), ha riaffermato una volta di più il *diritto all'indennità di residenza* - con tutto quel che di assai più rilevante consegue, in particolare, sul piano del minore sconto praticabile al SSN (e anche della legittimazione a partecipare ora ai concorsi straordinari) - della *farmacia unica* (come la Sua) di un comune con popolazione complessiva pur *superiore* a 3000 abitanti (ma, s'intende, inferiore a 5000: nel caso deciso erano 4571, nel Suo "poco più di 3500"), e però ubicata in una località con popolazione *inferiore* (in quella fattispecie si trattava del capoluogo del comune con 2015 abitanti, nella Sua di una frazione con "circa 1900").

Anche nella vicenda decisa dal Consiglio di Stato l'Ausl aveva negato il diritto all'indennità tenendo conto - appunto perché farmacia *unica* - dell'intera popolazione comunale, perché ritenuta quale effettivo "bacino di utenza" dell'esercizio, una tesi perciò fatta propria dal Tar nel solco tracciato dalla Corte di Cassazione per la prima volta con la sent. n. 2425 del 2 marzo 1995 e infine con quella delle Sez. Unite

n. 488 del 20 febbraio 2008.

Aggiungiamo che in quest'ultima decisione la Suprema Corte ha tentato anche di perfezionare i suoi assunti introducendo una distinzione, molto macchinosa e comunque di non agevole applicazione, tra il caso in cui una parte della popolazione del territorio sia raggruppata in insediamenti o agglomerati diversi da quello in cui la farmacia è in esercizio, ma anch'essi dotati di una base pur minima di strutture sociali, e il caso in cui invece tali agglomerati autonomi non esistano, e concludendo che solo in questa seconda ipotesi si deve tener conto - ai fini della spettanza e/o della determinazione dell'indennità di residenza - anche della popolazione dislocata nelle altre località del comune.

Ora, è curioso rilevare che i numerosi precedenti in materia, quasi tutti toscani e abbastanza recenti, hanno visto il Tar non sempre d'accordo neppure con se stesso, perché in altre occasioni le sue pronunce sono state di segno contrario alla linea prescelta nella decisione poi annullata dalla ricordata sentenza del CdS, e non sempre fondando la diversità di giudizio su quel distinguo della Cassazione.

Come accennato, però, è ormai da qualche tempo unanime la risposta del Consiglio di Stato che infatti, una volta prese le distanze dall'orientamento della Suprema Corte, non ha più mostrato incertezze affermando per lo più la propria giurisdizione (questione comunque complessa ed esorbitante dai limiti di queste note) e soprattutto ribadendo ripetutamente - la pronuncia cui ci stiamo riferendo, ripetiamo, è soltanto l'ultima in ordine cronologico - "*l'irrelevanza del bacino d'utenza dell'esercizio farmaceutico*" ai fini dell'applicazione della normativa di riferimento (l. 221/68 e l. 40/73), perché "*l'unico parametro da utilizzare*" è quello della "popolazione residente" nella località in cui la farmacia è effettivamente ubicata, "*anche al fine di evitare di far entrare nel circolo ermeneutico il concetto di "popolazione prevista nella pianta organica", che l'articolo unico della citata legge n. 40/1973 ha inteso espressamente escludere in relazione all'ipotesi in esame*".

Quindi, "*per poter qualificare una farmacia come "rurale sussidiata", va accertata la consistenza della sola popolazione residente nel "luogo" abitato in cui è situato l'esercizio farmaceutico, senza che possa prendersi in considerazione la rimanente parte della popolazione collocata nelle altre zone abitate del comune o della frazione, pur se formalmente ricomprese nella pianta organica della sede farmaceutica*", cosicché "*una diversa ricostruzione esegetica, supportata anche dalla giurisprudenza civile, non può condividersi*".

Come si vede, siamo in presenza di una delle tante partite a scacchi quasi di principio tra i due supremi giudici (e della quale abbiamo peraltro dato conto più volte in questa Rubrica), e il contrasto non sembra qui destinato a comporsi in tempi brevi.

Aggiungiamo anche per completezza che la questione risolta dal Consiglio di Stato, come del resto anche nella gran parte degli altri casi decisi dalla Cassazione o dallo stesso CdS, non riguardava la "ruralità" della farmacia, dato che, contando il comune *non più di 5000 abitanti*, la sua "ruralità" era comunque indiscussa; controverso era invece anche in quell'occasione il *diritto* o meno all'indennità di residenza del titolare, e perciò la natura o meno - con l'enorme importanza che riveste l'opzione per l'uno o l'altro dei due corni del dilemma - di "*farmacia rurale sussidiata*".

Una questione che il CdS risolve nei termini che abbiamo illustrato, suggerendo così - in pratica anche a Lei - il percorso anche giudiziario da intraprendere.

(gustavo bacigalupo)

### 01/10/2013 - Nessuna ritenuta sui rimborsi spese agli "occasionalisti"

Se per una prestazione, di *lavoro autonomo occasionale* è stato concordato un mero rimborso delle spese vive necessarie per l'esecuzione dell'incarico, il *committente* non è obbligato ad operare la ritenuta d'acconto del 20% sulle somme erogate: è la conclusione raggiunta dall'Agenzia delle Entrate in una recentissima risoluzione, rilasciata in risposta ad un interpellato.

Precisa infatti l'Agenzia che, nel caso in questione (compenso *pari* alle spese strettamente necessarie per l'esecuzione dell'incarico), il reddito imponibile è pari a zero e quindi in pratica l'incarico è sostanzialmente gratuito; di qui il venir meno dell'obbligo, *per il committente*, di operare la ritenuta - previa, però, acquisizione dal prestatore della documentazione delle spese, se queste non sono state direttamente anticipate dal committente stesso - e l'obbligo, *per il prestatore*, di indicare in dichiarazione alcunché.

Ma la semplificazione, attenzione, è strettamente circoscritta appunto all'ipotesi "*compenso uguale spese vive*": è sufficiente, infatti, che il *compenso* ecceda anche di poco le *spese vive* perché si ripristini *per il*

committente l'obbligo della ritenuta (sull'intero compenso corrisposto e non sulla sola differenza) e per il prestatore quello della dichiarazione.

(valerio pulieri)

**01/10/2013 - Più scontrini ma un solo "pago bancomat" – QUESITO**  
*In caso di pagamento con carta di credito o pago bancomat a seguito dell'emissione di scontrini parlanti diversi (ad es. intestati ai vari membri di una famiglia), è necessario procedere ad una transazione per ogni scontrino emesso o è sufficiente una sola transazione finale?*

Ci pare che un pagamento cumulativo contestuale, con mezzi elettronici o meno, che riguardi quindi più scontrini "parlanti" emessi a soggetti diversi (come un gruppo di familiari) a fronte di più cessioni di beni, non possa creare alcun tipo di problema né alla farmacia, che dovrà riepilogare in ogni caso l'ammontare riscosso tra i corrispettivi della giornata, e neppure ai clienti, perché ai fini dell'eventuale detrazione fiscale è sufficiente per costoro conservare il rispettivo scontrino "parlante" (art. 15, comma c) in fine del TUIR) e non altra documentazione riguardante il mezzo di pagamento usato o altro.

(paolo liguori)

**01/10/2013 - L'aumento (irrevocabile?) dell'aliquota iva ordinaria dal 21 al 22%**

Da oggi dunque, 1° ottobre 2013, entra in vigore l'aumento dal 21% al 22% dell'aliquota iva ordinaria, che riguarda in particolare il parafarmaco in genere e naturalmente anche l'erogazione di servizi.

Sono pertanto esclusi tutti i prodotti assoggettati alle aliquote del 10% e 4%, come i farmaci e i dietetici.

La nuova aliquota è applicabile non soltanto alle cessioni dei beni - quelli che vi sono assoggettati, evidentemente - operate da oggi in poi, ma anche a quelle effettuate sino a ieri quando le relative fatture (come quelle riguardanti la Dpc e altri servizi alla p.a.) siano emesse successivamente al 30/9/2013 e dunque a decorrere dalla data odierna.

Il prezzo dei prodotti, per questo passaggio dal 21 al 22%, lievita dello 0,833%, e quindi - semprché la farmacia ritenga di trasferire la maggiore imposta aumentando proporzionalmente il prezzo al pubblico di tali prodotti che, come è noto, sono tutti a "prezzo libero" - il vecchio importo va moltiplicato per 1,0083.

Prima di chiudere, un suggerimento pratico: attendiamo almeno un paio di giorni prima di emettere fatture riguardanti i prodotti interessati e/o per aggiornare come sopra detto il loro prezzo al pubblico, perché non si può escludere del tutto in queste ore un ripensamento governativo che all'ultimo momento (anzi, per la verità, virtualmente "fuori tempo massimo") adotti un provvedimento di rinvio ulteriore dell'aumento dell'aliquota (una sua soppressione almeno per il momento non è minimamente ipotizzabile, perché ci metterebbe contro tutta l'Europa) e, operando in pratica *ex tunc*, sterilizzi nei fatti anche quel che può essere accaduto dalle ore 00.00 di oggi in poi.

(franco lucidi)

**02/10/2013 - La (scarsa) utilità del contratto estimatorio nei rapporti tra farmacia e parafarmacia - QUESITO**

*Vorrei qualche informazione sul contratto estimatorio e sapere anche se questo può essere utilizzato per trasferire merce (calzature e più in generale parafarmaci, comunque non farmaci) dalla farmacia di cui sono titolare alla parafarmacia di cui sono socio e rappresentante legale.*

*Questa pratica eliminerebbe, per il titolare della farmacia, l'obbligo di richiedere la licenza per la vendita all'ingrosso.*

L'art. 1556 del codice civile definisce il contratto estimatorio quello mediante il quale "una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito".

Nel concreto, la parte che riceve la merce pagherà soltanto quella venduta, restituendo al fornitore l'inventuto entro un certo termine (si tratta della figura contrattuale generalmente utilizzata nelle forniture agli edicolanti di giornali e riviste).

Nella vicenda che Lei descrive, tuttavia, il contratto estimatorio non può eliminare l'obbligo per il titolare della farmacia di richiedere l'autorizzazione alla vendita all'ingrosso, anche dei soli prodotti parafarmaceutici che intende cedere alla parafarmacia, perché in ogni caso le particolari modalità di consegna della merce e del suo pagamento non escludono che la cessione sia pur sempre effettuata a favore di un soggetto che la rivende al dettaglio.

Trattandosi, però, di prodotti parafarmaceutici, è sufficiente inviare telematicamente una SCIA al Comune, per il tramite dello sportello SUAP, comunicando l'inizio dell'attività di vendita all'ingrosso, che va

peraltro denunciata anche all'Agenzia delle Entrate e al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio.

(andrea piferi)

**02/10/2013 - Variazione del luogo di deposito delle scritture contabili: chi vi provvede? - QUESITO**

*Ho cambiato pochi giorni fa il commercialista della farmacia e il precedente professionista, nel riconsegnarmi la documentazione, mi ha raccomandato di presentare al Fisco la comunicazione di variazione del luogo di deposito delle scritture contabili.*

*Vorrei sapere se si tratta di un adempimento spettante a me o al nuovo depositario.*

Sull'argomento ci siamo soffermati diffusamente nella [Sediva News del 18/10/2012](#), cui perciò rimandiamo per una disamina più esauriente (di questo tema si è occupata di recente anche l'Agenzia delle Entrate, con la [Risoluzione n. 65/E del 14/06/2011](#)).

Qui vogliamo soltanto ribadire che è sempre il soggetto depositante - e pertanto la farmacia - a doversi dar carico della comunicazione, anche se nella pratica è generalmente il "nuovo" commercialista a provvedere alla trasmissione telematica del relativo modello, ma sempre, si badi bene, su incarico del cliente depositante, adempiendo quindi all'obbligo quale intermediario e non a titolo personale.

In sostanza, come si vede, il "precedente" commercialista entra ben poco nella vicenda e anzi ha persino il diritto di acquisire dall'ex-cliente la prova dell'avvenuta comunicazione, così da poter opporre la variazione stessa in caso di accessi o richieste documentali da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Di qui la raccomandazione a provvedere alla comunicazione (o, quantomeno, verificare che se ne occupi il "nuovo" commercialista) aggiornando dunque l'anagrafe tributaria per il mutamento del soggetto depositario a seguito della "migrazione" della farmacia da un professionista all'altro.

(roberto santori)

**03/10/2013 - L'errore nella battitura dello scontrino - QUESITO**

*Capita purtroppo di battere erroneamente lo scontrino digitando ad esempio 70 euro per un prodotto che ne costa 7, e così via. Il più delle volte me ne accorgo però al momento stesso del pagamento e prima di rilasciare lo scontrino al cliente. Come mi devo regolare, una volta per tutte?*

Vista la frequenza di quesiti del genere, questo è un errore verosimilmente abbastanza comune e perciò può valere la pena parlarne ancora una volta.

Se quindi lo scontrino è stato soltanto emesso, ma non rilasciato al cliente (anche se l'importo errato è stato certo ormai registrato nella "memoria fiscale" dell'apparecchio), la procedura più corretta per rimediare alla disattenzione può essere la seguente:

- annullare l'operazione errata, indicando *manualmente* sullo scontrino la dicitura "annullato - battuto 70 euro anziché 7 euro"; la stessa annotazione, prudentemente, dovrebbe essere apposta anche sul giornale di fondo, se ancora cartaceo, una volta che, esauritosi, questo verrà rimosso dal misuratore;

- diminuire *manualmente* il totale dei corrispettivi indicato sullo scontrino di chiusura giornaliera dell'importo erroneamente battuto (70 euro), allegando lo scontrino errato;

- emettere al cliente, come sicuramente sarà avvenuto nel Suo caso, un nuovo scontrino fiscale con l'importo esatto (7 euro).

Ricordiamo però che, quando invece lo scontrino errato sia stato anche rilasciato al cliente (anche questo accade...), il titolare della farmacia - non avendo potuto questa volta ribatterne e consegnarne uno corretto - rettificherà direttamente sullo scontrino di chiusura giornaliera (sempre *manualmente* e anche qui riportando e firmando un pro-memoria di quanto accaduto) l'importo totale di quest'ultimo, deducendone naturalmente soltanto l'ammontare corrispondente all'errore (nel nostro caso pari ad euro 65).

(valerio salimbeni)

**03/10/2013 - Lo "scontrino parlante" per le preparazioni galeniche - QUESITO**

*Per le preparazioni galeniche quali indicazioni deve recare lo "scontrino parlante" che i clienti richiedono per poter beneficiare delle detrazioni fiscali?*

Anche questo è un argomento già trattato e, in particolare, nella [Sediva News del 14/10/2010](#), alla quale quindi rimandiamo per un migliore approfondimento.

In questo contesto vogliamo però ricordare rapidamente che anche l'acquisto di *galenici* può essere documentato (ai fini fiscali e non) sia da *fattura* che da *scontrino* con l'indicazione di *natura, qualità e quantità* dei beni ceduti e del codice fiscale del destinatario (il c.d. "*scontrino parlante*"): la norma di riferimento, come per tutti gli altri *medicinali*, infatti, è sempre l'art. 15, lettera c), secondo periodo, del D.P.R. 22/12/1986 n. 917.

Quanto alla *natura*, dovrà essere specificata la dicitura "farmaco" o "medicinale" anche in sigla e, per la *qualità*, la dicitura "*preparazione galenica*" (in luogo del numero di autorizzazione all'immissione in commercio – *AIC*) che, considerata la sua genericità, fa certamente salva la *privacy* del cliente.

Sono tutte istruzioni, infine, che, se pure fornite espressamente per lo *scontrino fiscale*, valgono necessariamente anche per la *fattura*, data la sostanziale *equivalenza* che la legge pone tra i due documenti ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali.

(tonino di carlo)

#### **04/10/2013 - Le SS.UU. della Cassazione sui reati di omesso versamento di iva e ritenute**

Due recenti sentenze delle SS.UU. della Corte di Cassazione (nn. 37424 e 37425 del 2013) hanno fatto il punto sui reati fiscali da omesso versamento di iva e di ritenute d'acconto.

Intanto, l'art. 10-bis del D.Lgs. 74/2000 sanziona "...con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chi non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a 50mila euro per ciascun periodo d'imposta", e però il successivo art. 10-ter prevede che la medesima sanzione si applichi anche "...a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo".

E però, soprattutto la perdurante crisi economica (ma francamente anche l'eccessiva superficialità di qualche titolare di partita iva...) sembra rendere non più episodiche queste vicende che naturalmente espongono gli interessati a conseguenze non certo di poco conto.

Anche per questo, quindi, le precisazioni rese in merito dagli Ermellini possono rivelarsi molto utili anche, come dire, per l'operatività di tutti i giorni.

In primo luogo, i giudici di legittimità sono giunti alla conclusione che non sussiste un *rapporto di specialità* tra la norma penale e quella tributaria ma di semplice *progressione dell'illecito* che, al verificarsi degli elementi costitutivi del reato acquisisce per l'appunto rilevanza penale, cosicché per la violazione commessa si applicano *sia* le sanzioni amministrative-tributarie *sia* quelle penali.

Chi incorre nel reato, dunque, non confidi più di tanto in uno "sconto" da parte dell'Agenda delle Entrate.

Per di più, con riguardo allo specifico profilo dell'esclusione di colpevolezza (astrattamente invocabile in presenza di un'importante crisi finanziaria), i giudici hanno precisato – e la precisazione è molto importante – che l'assenza di liquidità non deve scaturire dall'omesso versamento bensì *preesistere* allo stesso.

In altre parole, l'omesso versamento non può essere giustificato adducendo che, se fosse stato eseguito, si sarebbe verificata la crisi di liquidità...

Le farmacie troppo "disinvolte" (magari confidando in chissà quale... esimente) nel rinviare o addirittura omettere il versamento periodico dell'iva o altri tributi, quindi, possono/devono necessariamente trarre utili indicazioni da queste due sentenze della Suprema Corte.

(stefano lucidi)

#### **2 – NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)**

##### **➤ Sull'istituzione di farmacie ex art. 11 dl. Cresci Italia**

Tar Emilia Romagna – Sez. Parma – sent. 17/09/2013, n. 263

È una decisione che in realtà non aggiunge sostanzialmente nulla all'analisi dell'art. 11 ormai completata dal Consiglio di Stato e in ogni caso si attaglia quasi perfettamente alle conclusioni del Supremo Consesso sui vari aspetti che per oltre un anno sono stati dibattuti nei giudizi amministrativi.

##### **➤ Le giustificazioni fuorvianti del dipendente licenziato illegalmente salva (in parte) il datore di lavoro**

Corte di Cassazione – Sez. Lavoro – sent. 01/10/2013, n. 22398

Se il lavoratore non sa disculparsi, l'azienda risparmia sul risarcimento conseguente a un licenziamento illegittimo. Le giustificazioni fuorvianti fornite dal dipendente non escludono però la responsabilità del datore di lavoro che scelga la sanzione espulsiva invece che conservativa.

##### **➤ Il reato del mancato versamento dei contributi ai dipendenti da parte dell'imprenditore in difficoltà economiche**

Corte di Cassazione – Sez. Penale – sent. 13/09/2013, n. 37528

Lo stato di dissesto finanziario dell'imprenditore – il quale prosegue ciononostante nell'attività d'impresa senza adempiere all'obbligo previdenziale e neppure a quello retributivo – non elimina il carattere di illiceità dell'omesso versamento dei contributi.

##### **➤ La presunzione di maggiori ricavi da parte del Fisco**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 27/09/2013, n. 22126

Il modestissimo scostamento tra il ricarico applicato dal contribuente e quello determinato dall'ufficio accertatore non consente di presumere maggiori ricavi non fatturati.

##### **➤ Il redditemetro si può smentire**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 25/09/2013, n. 21994

La Suprema Corte ha ritenuto illegittimo l'accertamento sintetico – in pratica basata sul *redditemetro* – in ordine all'alto tenore di vita del contribuente ove questi provi che sia frutto di risparmi accumulati negli anni.

##### **➤ L'abitazione superiore a 240 mq "lordi" fa perdere il beneficio fiscale**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 18/09/2013, n. 21287

Le abitazioni che superano la superficie di 240 mq, contando anche la parte non calpestabile (come muri perimetrali e divisori), sono considerate di lusso e dunque, se l'immobile era stato acquistato usufruendo delle agevolazioni "prima casa", tale bonus fiscale È quanto emerge dalla sentenza n. 21287/13 della

##### **➤ I chiarimenti dell'Agenda delle Entrate sull'aliquota IVA dal 21% al 22%**

Agenda delle Entrate – Comunicato stampa 30/09/2013

L'Amministrazione finanziaria fornisce le prime indicazioni operative sull'applicazione della nuova aliquota Iva al 22% entrata in vigore il 1° ottobre 2013.

##### **➤ Il pagamento delle cartelle di pagamento presso i punti SISAL e Lottomatica**

Equitalia – Comunicato stampa 25/09/2013

Grazie agli accordi siglati dall'Agente della Riscossione e le reti di ricevitorie "Lottomatica" e "Sisal", i contribuenti possono saldare i bollettini di pagamento Rav notificati a partire dalla fine di giugno 2013 e sui quali è presente uno speciale codice a barre, usufruendo di circa 60mila postazioni di pagamento Lottomatica e SisalPay.

#### **3 – SCADENZE OTTOBRE 2013**

**10/10** - Versamento contributi Inps relativi al terzo trimestre 2013 per il lavoro domestico (colf)

**16/10** - Versamento mediante mod. F24 *online* di: Iva relativa al mese di settembre 2013 per i contribuenti *mensili*; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di agosto; contributi Inps per i dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi e/o *a progetto* e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro, sempre relativi al mese di settembre.

**16/10** - Per i soli *titolari di partita iva* soggetti agli *studi di settore* che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte relative al mod. UNICO 2013: versamento della *quinta rata* se la prima è stata pagata l'8/07/13

**31/10** - Per i contribuenti *non titolari di partita iva* che hanno scelto il pagamento *rateale* delle imposte discendenti dal mod. UNICO 2013: *soggetti* anche indirettamente agli *studi di settore*, versamento della *quinta rata* se la prima è stata pagata entro il 08/07/2013, oppure versamento della *quarta rata* se la prima è stata pagata entro il 20/08/2013; *non soggetti* neanche indirettamente agli *studi di settore*, versamento della *sesta rata* se la prima è stata pagata entro il 17/06/2013, oppure versamento della *quinta rata* se la prima è stata versata entro il 17/07/2013

**31/10** - Versamento della *quarta rata* (di quattro) della COSAP/TOSAP (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) se si è scelto il pagamento rateizzato.

\* \* \*